

Allegato C all'atto del N° 17162 di RAC

31.01.2023

STATUTO

Associazione

“Amici delle Missionarie dell’Immacolata OdV”



A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, positioned below the notary seal.

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, located at the bottom of the page.

Articolo 1

E' costituita un'Organizzazione di Volontariato fra laici denominata:

“Associazione degli Amici delle Missionarie dell’Immacolata OdV”.

Essa è regolata dal presente statuto.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Milano e identifica i propri obiettivi con i fini istituzionali della Congregazione delle Suore Missionarie dell’Immacolata.

Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

L'Associazione può avere altre sedi, in Italia e all’estero, che saranno individuate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "OdV" a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017.

Articolo 5

L'Associazione, esclusa ogni finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale a favore di:

- persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- ente o associazioni che perseguono le medesime finalità;
- componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Le predette finalità si intendono realizzate anche quando fra i beneficiari delle attività associative dell'Associazione vi siano i suoi soci, i componenti gli organi amministrativi e di controllo, coloro che a qualsiasi titolo operino al suo interno o ne facciano parte, purché tali soggetti si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui sopra.


Articolo 6

Per il perseguimento degli scopi l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle attività di:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nonché dei diritti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In particolare l'Associazione sostiene le opere, già attuate o ancora da realizzare, intraprese dalla Congregazione delle Missionarie dell'Immacolata, operando nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, della beneficenza, della formazione ed istruzione, della promozione della cultura e dell'arte. Nel perseguire i suoi scopi, l'Associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e dei diritti inviolabili della persona.



Francesca Tiberti

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.

In relazioni a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.

Articolo 7

Possono essere Soci le persone fisiche, le OdV e gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il numero di questi ultimi non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Tutti i soci debbono essere ammessi dal Consiglio Direttivo a seguito di loro domanda scritta.

Sono riconosciute nell'Associazione le seguenti categorie di Soci:

- **Soci Fondatori:** persone fisiche e giuridiche che creano con le loro libere offerte, il patrimonio iniziale dell'Associazione e hanno il compito di nominare il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- **Soci Vitalizi:** persone fisiche e giuridiche che abbiano versato una tantum una quota pari ad almeno € 1.000,00 (euro mille virgola zero zero);
- **Soci Ordinari:** persone fisiche e giuridiche che versano la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tale quota associativa vale per l'anno solare in cui è versata.

Il Consiglio Direttivo, ravvisandone l'opportunità, può modificare le quote annue con delibera assunta entro il mese di dicembre.

Ai sensi di legge, le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.

Il socio può essere escluso per indegnità o per condotta immorale o non conforme alla finalità dell'Associazione; l'esclusione è deliberata dal Consiglio e deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata. In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di

trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione dell'assemblea dei soci dell'Associazione per esporre in assemblea le proprie ragioni. L'Assemblea può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e raccolti in apposito regolamento, conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017.

Articolo 8

Il patrimonio dell'associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

1. il Fondo di Dotazione iniziale;
2. beni mobili ed immobili;
3. donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.


L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote dei soci
- b) dai redditi del patrimonio
- c) dai contributi pubblici o privati
- d) dai proventi di iniziative sociali
- e) da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie
- f) da offerte di terzi per iniziative benefiche specifiche
- g) ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Comitato Esecutivo



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco F. S. S. S.".

- d) gli Organi di controllo e revisione, qualora la loro istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria per legge.

Tutte le cariche sono elettive, con libera eleggibilità e gratuite.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, nemmeno qualora rivestano la funzione di Presidente, Vice-presidente, Segretario o Tesoriere.

Articolo 10

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni limitazione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per ogni socio il diritto di voto.

I soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, eserciteranno il diritto di voto per il tramite dei rispettivi esercenti la potestà genitoriale.

Articolo 11

L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori, Vitalizi e Ordinari ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta l'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ad essa devono essere sottoposti:

1. la relazione del consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
2. il bilancio dell'esercizio sociale;
3. il rapporto del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dell'organo di controllo;
4. la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali; scaduti o cessati dall'incarico per qualsiasi causa;
5. la nomina e revoca, quando previsti, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dell'organo di controllo;
6. gli altri argomenti che siano ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo e quindi dallo stesso sottoposti all'Assemblea.

L'assemblea delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Articolo 12

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ed è preordinata a deliberare eventuali modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 13

Per la validità dell'assemblea ordinaria occorre la presenza della maggioranza dei Soci. Trascorse ventiquattr'ore da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'assemblea si riterrà validamente indetta in seconda convocazione e, in tal caso, le sue deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Le deliberazioni delle assemblee sono assunte a maggioranza dei soli Soci presenti in proprio o tramite delega.

La convocazione deve essere inoltrata a mezzo mail, o altro strumento elettronico / social, a tutti i soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La delega va rilasciata per iscritto ad altro Socio, ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe per la medesima assemblea.

In deroga all'art. 24, comma 1, D. Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

A norma dell'art. 21 del Codice civile, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

La partecipazione dei soci alle assemblee in audio – video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le Assemblee verranno verbalizzate, trascritte sul libro verbali, e ivi sottoscritte dal Presidente e da un Segretario all'uopo nominato.

Detto libro verbali, unitamente ai rendiconti e a tutti gli altri libri, atti e registri dell'Associazione, restano a disposizione di tutti gli Associati per la consultazione presso la sede dell'Associazione.

Articolo 14

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a undici membri, scelti tra i soci, eletti ogni cinque anni dall'Assemblea, e da due membri di diritto, appartenenti alla Congregazione delle Missionarie dell'Immacolata e nominati dal Consiglio Generale della Congregazione stessa; questi ultimi non possono però assumere, all'interno del Consiglio Direttivo, alcuna carica.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell'ultima votazione precedente salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea convocata.



James Fisher

Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza per sostituire i consiglieri mancanti.

I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

L'Assemblea dei Soci potrà modificare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, fermi restando i limiti, numerici e di composizione, stabiliti dallo statuto.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, con la maggioranza dei presenti, un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere e nomina altresì un Segretario dell'Associazione, anche estraneo al Consiglio stesso, preferibilmente una religiosa della Congregazione delle Missionarie dell'Immacolata.

Articolo 16

Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Esso potrà inoltre nominare procuratori speciali tra i propri membri.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- predispone il bilancio d'esercizio (preventivo e consuntivo) e la relazione annuale sull'esercizio della gestione;
- predispone il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 17

Il Presidente o, in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione.

Articolo 18

Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente, o per loro incarico dal segretario, mediante invito spedito almeno sette giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Esso deve essere inoltre convocato quando almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente e, in difetto, da chi sia nominato dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Le delibere sono prese a maggioranza degli intervenuti, in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo in audio – video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del segretario dell'Associazione.

Articolo 19

Nell'ambito del Consiglio Direttivo funzionerà un Comitato Esecutivo costituito dal Presidente del Consiglio e da altri due membri nominati dal Consiglio stesso.

Esso durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio e ad esso sono devoluti tutti i compiti per il coordinamento e l'esecuzione dell'attività ad esso attribuita dal consiglio.

Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione, anche informale, da parte del Presidente, presso la sede sociale o altrove ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Segretario dell'Associazione è anche Segretario del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Articolo 20


La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

La composizione, le competenze e le funzioni dell'Organo di controllo sono indicate nell'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

L'organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.

Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione.

In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



Francesco Z. S. S.

La nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Articolo 21

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio annuale, conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente, riferito a tale data e predisposto dal Consiglio, è esaminato dall'Organo di Controllo e Revisione che ne riferisce poi all'assemblea.

Il bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea è corredato dalla Relazione dell'Organo di Controllo e Revisione (se nominato).

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Articolo 22

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 23

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

Articolo 24

L'Associazione opera in stretta collaborazione e a supporto delle Opere della Congregazione delle Missionarie dell'Immacolata.

I Rapporti fra l'Associazione e la Congregazione delle Suore Missionarie dell'Immacolata, cui la prima fa capo, e di cui è promanazione, sono regolati mediante accordi periodicamente assunti fra le parti.

L'Associazione opera sotto la vigilanza della Regione e degli altri organismi pubblici che la normativa dichiarerà responsabili in tal senso.

Articolo 25

Qualora lo scopo dell'Associazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, e in generale ogni qualvolta ricorrono le cause di estinzione previste dall'articolo 27 C.C., l'Associazione cesserà di esistere.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci.

Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione di volontariato, che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o alla Congregazione delle Missionarie dell'Immacolata, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 26

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, dal D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm. e integrazioni, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

Francesco Di Giulio

[Signature]



Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche,
art. 68 – ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritta Dottoressa EZILDA MARICONDA, Notaio in Milano, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, mediante apposizione della mia firma digitale (dotata di Certificato di Vigenza valido fino al giorno 4 novembre 2024, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), al presente file (riprodotto unitamente alla presente certificazione in complessive trenta facciate e trasposto su supporto informatico mediante formato non modificabile – file *.pdf/a)

Certifico

che la presente copia è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Milano, Galleria Pattari n. 2, il giorno venti febbraio duemilaventitre.

File firmato digitalmente dal Notaio Ezilda Mariconda